



CITTÀ DI TROINA

PROVINCIA DI ENNA

BANDO N° 2 DI REVISIONE DEL CONCORSO GENERALE

per l'assegnazione di alloggi in locazione semplice nel comune di Troina
indetto ai sensi del D.P.R. 30/12/1972 N. 1035 e L.R. N. 1 DEL 2/1/1979

Possono concorrere sia nuovi aspiranti, sia coloro i quali, collocati nella graduatoria generale, desiderino revisionare il proprio punteggio.

PUNTO 1 :REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 2 dell'istestatorio D.P.R. 30/12/1972, n. 1035 del D.P.C.M. del 15/05/1987, 20/10/1988, e della legge 30/12/1986 n. 943, può partecipare al presente concorso:

- chi abbia la cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta anche al cittadino straniero la facoltà di concorrere all'assegnazione; il cittadino di Stato membro della CEE residente nel Comune di Troina che dimostri di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo e che versi nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge;
 - il lavoratore extra comunitario legalmente residente nel Comune di Troina che dimostri di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo;
 - chi abbia la residenza nel Comune di Troina o dimostri di svolgere la propria attività lavorativa; È ammesso altresì a partecipare al concorso il lavoratore emigrato all'estero che faccia pervenire la domanda tramite la rappresentanza consolare italiana, con avvertenza che il cittadino emigrato partecipando al presente concorso non può partecipare ad altro di altro Comune;
 - chi non risulti nel territorio del Comune di Troina titolare di un diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, oppure di uno o più alloggi in qualsiasi località del territorio nazionale che, dedotte le spese nella misura di un quarto, consenta un reddito inferiore a € 206,58. Si precisa altresì che è da considerarsi adeguato un alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare e comunque non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente non idoneo dall'autorità competente;
 - chi non abbia ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concesso - dello Stato o di altro Ente Pubblico;
 - chi non fruisca di un reddito annuo netto complessivo per il nucleo familiare superiore a € 15.378,73, sia per il lavoratore dipendente che per quello autonomo, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5/08/1978 n. 457; Per gli appartenenti alle forze dell'ordine al fine dell'assegnazione, degli alloggi popolari compresi nelle quote di riserva di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1972 n. 1035, si prescinde dal requisito del limite di reddito per la partecipazione alle graduatorie. Nella formazione delle stesse il reddito dovrà essere valutato unitamente agli altri requisiti art. 3. L.R. 21/04/1995 n. 37 "Requisiti per l'assegnazione agli appartenenti alle forze dell'ordine degli alloggi di E.R.P.
 - chi sia profugo;
 - chi abbia famiglia di nuova formazione costituita da non oltre 5 anni e con non più di un figlio convivente;
 - gli anziani che abbiano superato il 65° anno alla data della pubblicazione del presente bando; In relazione a quanto previsto nei predetti capi c), d), e), s'intende per nucleo familiare la famiglia composta dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi ed agli affiliati con lui conviventi. Fanno parte altresì del nucleo familiare, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando. I collaterali devono risultare a carico del concorrente. Per l'assegnazione degli alloggi di cui ai capi g), e h) si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 Legge 8/8/77, n. 513 e successive modificazioni e integrazioni. I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. I requisiti di cui ai capi c) e d) devono sussistere anche in favore dei componenti il nucleo familiare del concorrente.
- Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 1035/72, qualora prima della consegna dell'alloggio venga accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti o di alcuna delle condizioni che avevano influito sulla sua collocazione in graduatoria, la consegna sarà sospesa e si procederà ad idonea istruttoria che potrebbe comportare l'annullamento dell'assegnazione.**

PUNTO 2 :AI SENSI DELL'ART. 7 D.P.R. 1035/72 SONO PREVISTI I SEGUENTI PUNTEGGI:

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno 2 anni dalla data del bando:
in baracche, stalle, grotte e caverne, sotterranei, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, bassi e simili: punti 4;
in uno stesso alloggio con un altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:
legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 1;
non legati da vincoli di parentela o di affinità: punti 2.
La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente;
Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero emesse dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando. Punti: 2;
Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertate dall'autorità comunale non oltre tre anni prima della data del bando: punti 3;
Richiedenti che abitino alla data del bando con proprio nucleo familiare:
in alloggio sovraffollato: da 2 a 3 persone a vano utile: punti 2; oltre 3 persone a vano utile: punti 3; oltre 4 persone a vano utile: punti 4;
in alloggio antiigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente: punti 2;
che siano costretti a vivere separati dal proprio nucleo familiare, in quanto nel Comune sede di lavoro, distante oltre 8 ore con gli ordinari mezzi di trasporto del Comune di residenza della famiglia, non dispongono di alloggio idoneo: punti 3;
Richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da: 3 unità: punti 1; 4 unità: punti 2; 5 unità: punti 3; 6 unità: punti 4; 7 unità: punti 5; 8 unità e oltre: punti 6;
Richiedenti il cui reddito familiare complessivo annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulti: non superiore a € 3.098,74, punti 5; da € 3.098,74 a € 4.131,66: punti 4; da € 4.131,66 a € 5.164,57: punti 3; così modificato dall'art. 29 della L.R. n. 22 del 6/4/96.
Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone, quale risulta dal contratto di locazione registrato, incida in misura non inferiore al venticinque per cento sulla capacità economica media determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 19 D.P.R. 1035/72: punti 2;
Richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi della Libia che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2;
Richiedenti che siano lavoratori dipendenti emigrati all'estero: punti 3;
Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale o per immoralità: punti 3.
Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso paragrafo, nonché, tra loro, quello di cui ai punti 2), 3), 4) lettere b) e c) e 8).
Sono invece cumulabili fra loro e con i precedenti punteggi di cui ai punti 1) lettera b), 4) lettera a), 5), 6), 7), 9), e 10).
In calce alla domanda il concorrente deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per esso concorrente e per i componenti il suo nucleo familiare. La dichiarazione non veritiera è punita ai sensi della legge penale.
Per la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi, previsti dal D.P.R. 1035/1972, si applica la legge n. 15/1968, come modificata dall'art. 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

PUNTO 3 :MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate unicamente sui moduli a stampa appositamente predisposti dal Comune ed in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico del Comune. Ai sensi della legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, i requisiti di cui al punto 1 possono essere dichiarati contestualmente alla domanda di partecipazione. I DOCUMENTI TUTTI IN CARTA LIBERA, DA PRODURRE A PROVA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DOVRANNO ESSERE PRESENTATI CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA. È COMUNQUE FACOLTÀ DEI CONCORRENTI ALLEGARE ALLA DOMANDA QUEI DOCUMENTI CHE RITENESSERO UTILI.

RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI.

Nei predetti moduli di domanda è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente è tenuto a rispondere con la massima esattezza. Detto questionario è formulato con preciso riferimento ai vari casi prospettati dagli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 1035 e riguarda la prima i requisiti il cui possesso dà diritto all'ammissione al concorso, e la seconda parte le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dalla richiamata disposizione legislativa.

Le domande relative al presente concorso dovranno essere presentate o trasmesse per raccomandata al Comune entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando; i lavoratori dipendenti emigrati all'estero potranno presentare la loro domanda entro 120 giorni se residenti nell'area europea e 150 giorni per i residenti nei paesi extra europei;

PUNTO 4 :FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Il Comune, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti allegati, procederà alla graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e affissa per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune oltreché nella sede dell'I.A.C.P. - Enna.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo servizio postale.
Contro la graduatoria provvisoria compilata dal Comune gli interessati - entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - potranno inoltrare opposizione in carta semplice alla Commissione stessa che provvede, sulla base dei documenti acquisiti ed allegati al ricorso, entro 30 gg. dalla scadenza del termine stabilito per la produzione delle opposizioni. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissatogli dal bando.

Esaurito l'esame delle opposizioni, il Comune forma la graduatoria definitiva previa esecuzione dei sorteggi a mezzo di notaio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva viene pubblicata con le stesse modalità e formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento esecutivo.

La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non sarà modificata dagli aggiornamenti che, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 1035/72 saranno eseguiti in base ai bandi integrativi.

L'aggiornamento comporterà l'inserimento nella graduatoria dei nuovi aspiranti e la modifica della posizione in graduatoria dei concorrenti che avranno chiesto la revisione dei punteggi precedentemente conseguiti.

NEL CASO IN CUI SI VERIFICANO PUBBLICHE CALAMITÀ IL CONCORSO PUÒ ESSERE SOSPESO E VERRANNO IN TAL CASO RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DI COLORO CHE SONO RIMASTI PRIVI DI ALLOGGIO IN CONSEGUENZA DELLE CALAMITÀ PREDETTE.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di proporre alla Regione Siciliana la riserva per particolari categorie previste dall'art. 10 D.P.R. n. 1035/72.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le norme sulla edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle della legge n. 513 dell'8/8/1977 e della legge 457 del 5/8/1978 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. L. n. 9 del 23/01/82 convertito in legge n. 94 del 25/03/82.

I PARTECIPANTI AL PRESENTE BANDO CONCORRONO ALL'ASSEGNAZIONE DI TUTTI GLI ALLOGGI DISPONIBILI NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA.

IL CANONE DI LOCAZIONE VERRÀ STABILITO SULLA BASE DELLE VIGENTI LEGGI.

IL PRESENTE BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO IL ...23/09/2019.....

SCADE IL ...22/11/2019...

IL SINDACO

F.TO DOTT. SEBASTIANO VENEZIA